



## *Organismo Congressuale Forense*

### **L'ASSEMBLEA DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2017**

- Vista la riforma penale che ha delegato il riordino della disciplina delle intercettazioni prevedendo una tutela “particolare dei difensori nei colloqui con l’assistito” (art. 1 co. 84 lett. a L. 103/2017);
- Ritenuto necessario che la garanzia di riservatezza di tali colloqui sia piena, quindi totale, atteso che:
  - essa è finalizzata a garantire il diritto costituzionale di difesa del cittadino, attualmente compresso da una giurisprudenza che legittima l’intercettazione dei colloqui con il proprio avvocato al fine di valutarne l’utilizzabilità;
  - il difensore è soggetto essenziale della giurisdizione, sicché la possibilità di ascoltarne le conversazioni mortifica la pari dignità delle parti processuali e tradisce il modello accusatorio;
  - l’ascolto consente agli inquirenti di conoscere in anticipo le strategie della difesa, e ciò sembra rispondere più ad una logica da regime autoritario che da Stato di diritto;
- Osservato che il primo schema di decreto legislativo non tranquillizza, prevedendo la custodia delle conversazioni tra avvocato ed assistito in un archivio riservato, il che non esclude la previa registrazione e tantomeno l’ascolto di esse;
- Ribadita la denuncia della pratica invalsa, e per certi versi consentita, di registrare ed ascoltare tali colloqui;

### **SOLLECITA**

il Governo a prevedere nella normativa sulle intercettazioni un espresso divieto di ascolto dei colloqui tra avvocati ed assistiti, nonché l’imposizione di accorgimenti tecnici affinché tale divieto non venga eluso.

Il Coordinatore  
*Avv. Antonio F. Rosa*